

Il testo dell'articolo 15 del Regolamento Generale della Curia Romana, approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 30 aprile 1999 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999 [AAS 91 (1999) pp. 629-699], è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento delle integrazioni ad esso apportate dalla Disposizione del Segretario di Stato Prot. N. 501. 861/GN del 18 gennaio 2002 (cfr. pag. 71 del presente Bollettino)

Art. 15

§1. Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica verrà stipulato, previo nulla osta della Segreteria di Stato, di volta in volta un accordo tra il Dicastero e i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza con le peculiarità qui di seguito indicate:

- 1) la durata del servizio non potrà essere inferiore ai cinque anni;
- 2) per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale ed assistenziale secondo le norme previste per tutto il personale della Santa Sede, ivi comprese le « Norme di attuazione dell'art. 6, §4 del Regolamento Pensioni 1992 » in materia di accensione di polizza assicurativa a favore del personale dipendente che, alla data di cessazione del servizio, non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite. Si lascia, tuttavia, all'Istituto o Società la libertà di scegliere un sistema previdenziale ed assistenziale diverso;¹
- 3) la Segreteria di Stato, di intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, può autorizzare modifiche o riduzioni dell'orario in considerazione delle essenziali esigenze della vita di comunità; le eventuali riduzioni dell'orario comporteranno corrispondenti riduzioni della retribuzione;
- 4) gli appartenenti agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, a parità di doveri, godranno degli stessi diritti dei chierici.

§2. Prima di perfezionare l'accordo di cui al §1 il Dicastero dovrà, in ogni caso, consultare l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. All'atto dell'assunzione dovrà essere consegnata al dipendente copia dell'accordo.²

§3. In caso di uscita definitiva dall'Istituto di vita consacrata o dalla Società di vita apostolica si considera cessato il rapporto di lavoro con la Santa Sede.

^{1 e 2} Come da Ufficio della Segreteria di Stato, Prot. N. 501. 861/G. N. del 18 gennaio 2002.